

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581



ASSTRI



FEDER-TRASLOCHI

ASSOMARE



Roma, 23 Febbraio 2012

SPE12053

SM

Oggetto: Merci pericolose. Scadenza della proroga biennale per la circolazione dei veicoli e delle cisterne costruite prima del 1 Gennaio 1997, non conformi alla normativa A.D.R.

Com'è noto, non più tardi di due anni fa il Ministero dei Trasporti, rispondendo a delle richieste formulate dagli operatori del settore, con un Decreto del 18 Febbraio 2010 ha prorogato la circolazione in ambito nazionale dei veicoli e delle cisterne costruite prima del 1 Gennaio 1997 e non conformi ai requisiti tecnici fissati dall'A.D.R 2009 (direttiva 2008/68 CE , tra cui l'obbligo di montare il dispositivo di frenatura A.B.S ed il rallentatore di velocità – vedi la circolare Confrtrasporto SPE10049 del 15 Marzo 2010), per i quali sarebbe altrimenti scattato il divieto di utilizzo previsto dalla citata normativa comunitaria.

Questa proroga è stata costruita su due livelli:

1. una deroga di 25 anni dalla prima immatricolazione per le seguenti tipologie di mezzi:
 - per i veicoli cisterna ammessi al trasporto delle sostanze distinte con il n° ONU 1202 (gasolio) o 1965 (idrocarburi gassosi in miscela liquefatti);
 - per i rimorchi cisterna ed i semirimorchi cisterna ammessi al trasporto delle materie contrassegnate con i seguenti n° ONU:
 - 1965 (idrocarburi gassosi in miscela liquefatti);
 - 1136 (distillati del catrame di carbon fossile, infiammabile);
 - 1267 (petrolio greggio);
 - 1999 (catrami liquidi);
 - 3256 (liquido trasportato a caldo, infiammabile n.a.s);
 - 3257 (liquidi trasportato a caldo, n.a.s).
 - per le cisterne ammesse al trasporto delle materie classificate con il n° ONU:
 - 1202 (gasolio);
 - 1136 (distillati del catrame di carbon fossile, infiammabile);
 - 1267 (petrolio greggio);
 - 1999 (catrami liquidi);
 - 3256 (liquido trasportato a caldo, infiammabile n.a.s);
 - 3257 (liquidi trasportato a caldo, n.a.s);
 - materie della classe 2 (gas)
2. per tutti gli altri veicoli che non rientrano in nessuna delle fattispecie prima elencate, una proroga di 24 mesi dall'entrata in vigore del D.M, **che scadrà il prossimo 12 Marzo.** Tra i veicoli che, a partire da questa data, non potranno più utilizzarsi per il trasporto delle merci pericolose, evidenziamo che rientrano anche i rimorchi e semirimorchi cisterna adibiti al trasporto di gasolio (n° ONU 1202).

Ricordiamo che la circolare del Ministero dei Trasporti n. 34172 DIV3-E del 19 Aprile 2010 (commentata con circolare Confrtrasporto SPE10079 del 28 Aprile 2010), ha prescritto che sulle carte di circolazione dei veicoli per i quali si intende fruire della deroga in questione, occorre far inserire dai competenti Uffici della motorizzazione civile la seguente annotazione: *“Veicolo ammesso al trasporto nazionale di merci pericolose su strada sino al..., ai sensi del comma articolo ... del DM 18 Febbraio 2010”*.

Cordiali saluti.